



**Rubrica:** Atti legislativi e diritti politici  
**Sottorubrica:** Atti del Consiglio di Stato  
**Data di pubblicazione:** KABTI 15.06.2023  
**Numero di pubblicazione:** PR-TI20-0000000273

**Ente di pubblicazione**

Repubblica e Cantone del Ticino - Servizio di Segreteria del Consiglio di Stato, Piazza Governo 6, 6500 Bellinzona

## **Atti del Consiglio di Stato – Decreto di convocazione delle assemblee dei Comuni del Cantone per l'elezione di otto deputati al Consiglio nazionale per la legislatura 2023-2027**

**Data della decisione:** 14.06.2023

La decisione completa si trova nell'allegato PDF.

# Decreto di convocazione delle assemblee dei Comuni del Cantone per l'elezione di otto deputati al Consiglio nazionale per la legislatura 2023-2027

## Il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino

richiamate:

- la Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost. fed.);
- la legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) e la relativa ordinanza del 24 maggio 1978 (ODP);
- la legge federale del 26 settembre 2014 concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (LSEst), la relativa ordinanza del 7 ottobre 2015 (OSEst) e la circolare della Cancelleria federale del 7 ottobre 2015 concernente l'esercizio dei diritti politici degli Svizzeri all'estero;
- l'ordinanza del 1° settembre 2021 sulla ripartizione dei seggi per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale;
- l'ordinanza dell'Assemblea federale del 13 dicembre 2002 sul registro dei partiti;
- l'ordinanza del 24 agosto 2022 sulla trasparenza nel finanziamento della politica (OFiPo);
- la legge sull'esercizio dei diritti politici del 19 novembre 2018 (LEDP) e il relativo regolamento del 5 giugno 2019 (REDP)

**decreta:**

### 1. **Data dell'elezione e convocazione delle assemblee comunali**

(articolo 14 LEDP)

Le assemblee dei Comuni del Cantone sono convocate per **domenica 22 ottobre 2023** per eleggere, in un circondario unico costituito dall'intero Cantone, **otto deputati al Consiglio nazionale** per la legislatura 2023-2027.

### 2. **Catalogo elettorale**

(articoli 4 LDP; 5 e seguenti LEDP e 2 e seguenti REDP)

La pubblicazione del catalogo elettorale degli aventi diritto di voto in materia federale avvenuta durante il mese di gennaio 2023 e le successive variazioni valgono anche per l'elezione del Consiglio nazionale del 22 ottobre 2023. Il catalogo elettorale dovrà essere aggiornato fino al quinto giorno antecedente l'elezione. Il catalogo elettorale potrà essere consultato da ogni avente diritto di voto durante gli orari di apertura della Cancelleria comunale.

### 3. **Diritto di eleggibilità**

(articolo 136 Cost. fed.)

Chi ha diritto di voto a livello federale è eleggibile in Consiglio nazionale. Tutte le cittadine e i cittadini svizzeri di diciotto anni compiuti. Chi non avesse ancora compiuto 18 anni entro il termine di presentazione delle proposte di candidatura, può comunque candidarsi, a condizione di diventare maggiorenne al più tardi il giorno stesso dell'elezione (in questo caso entro il 22 ottobre 2023). Inoltre può candidarsi per l'elezione del Consiglio nazionale del 22 ottobre 2023 anche la cittadina o il cittadino svizzero domiciliato all'estero o in un altro Cantone.

#### 4. **Esclusione dai diritti politici**

(articolo 136 Cost. fed.)

È escluso dall'esercizio dei diritti politici l'interdetto per infermità o debolezza mentale e incapace di discernimento di 18 anni compiuti.

#### 5. **Presentazione delle proposte di liste e di candidatura**

(articoli 21, 22 cpv. 2, 24 cpv. 3, 76a LDP)

Nelle elezioni è prescritta la presentazione della proposta di lista e di candidatura.

Le proposte di candidatura devono essere depositate **personalmente, in originale, entro le ore 18.00 di lunedì 7 agosto 2023, alla Cancelleria dello Stato**, Servizio dei diritti politici, Palazzo delle Orsoline, 6500 Bellinzona.

È preferibile concordare il giorno e l'orario per la consegna delle proposte di candidatura chiamando il numero telefonico 091 814 31 72 oppure inviando un'e-mail all'indirizzo [can-dirittipolitici@ti.ch](mailto:can-dirittipolitici@ti.ch).

Le persone candidate devono essere designati con:

1. il cognome e il nome ufficiali;
2. il cognome e il nome con i quali la persona è politicamente o comunemente conosciuta;
3. la data di nascita;
4. il sesso;
5. la professione (indicare esattamente la professione esercitata);
6. l'indirizzo, incluso il numero postale di avviamento;
7. i luoghi d'origine, incluso il Cantone di appartenenza;
8. il domicilio politico;
9. la firma (la firma sul modulo vale quale dichiarazione di accettazione).

Nel caso di candidature di Svizzeri all'estero dovrà essere indicato il loro domicilio all'estero aggiungendovi il loro Comune di voto in Svizzera (domicilio politico).

Occorre prestare particolare attenzione all'indicazione esatta della professione per riconoscere le incompatibilità (articoli 14 e 15 LParl).

È necessario indicare la professione affinché in caso di incompatibilità, agli eletti possa essere chiesto tempestivamente di scegliere tra il pubblico impiego e il mandato parlamentare.

I modelli per la presentazione delle proposte di candidatura sono pubblicati sul sito [www.ti.ch/dirittipolitici](http://www.ti.ch/dirittipolitici).

All'atto di deposito delle proposte di candidatura, oltre alla lista delle candidature e delle proposte compilate a mano, deve essere trasmessa la medesima lista redatta in forma elettronica con i dati completi utilizzando i modelli pubblicati nel sito [www.ti.ch/dirittipolitici](http://www.ti.ch/dirittipolitici) "Elezioni federali" (i modelli non devono essere modificati e si raccomanda di consultare le istruzioni prima della compilazione) prestando attenzione affinché:

- la lista stampata corrisponda esattamente alla lista originale;
- la lista stampata sia trasmessa anche in forma elettronica (formato Excel) all'indirizzo [can-dirittipolitici@ti.ch](mailto:can-dirittipolitici@ti.ch).

#### 6. **Requisiti per la presentazione delle proposte di candidatura**

(articoli 136 Cost. fed., 22, 24 cpv. 2, 27 LDP e 8b ODP)

La proposta di candidatura non può contenere un numero di persone candidate superiore a quello dei deputati da eleggere nel circondario e nessun nome può figurare più di due volte. Se la proposta contiene un numero di candidati maggiore, gli ultimi sono stralciati.

Il nome di una persona candidata non può figurare su più proposte dello stesso circondario, né sulle liste o proposte di più di un circondario; in tale circostanza la persona è stralciata immediatamente da tutte le proposte. La persona candidata deve firmare la dichiarazione di accettazione. La dichiarazione di accettazione può consistere nella firma apposta sulla

proposta di candidatura. Se tale dichiarazione manca, il suo nome è stralciato. Firmando la proposta di candidatura, dichiarano di accettare la proposta. Non è ammessa la rinuncia della candidatura. I candidati possono sottoscrivere la proposta di candidatura (autoproposta).

La cittadina o il cittadino svizzero all'estero può candidarsi per l'elezione del Consiglio nazionale.

## 7. **Denominazione della proposta**

(articolo 23 LDP)

Le proposte di candidatura devono avere una denominazione che la distingua dalle altre. I gruppi che presentano proposte con elementi identici nella denominazione principale al fine di congiungerle designano una delle proposte quale lista privilegiata cosicché sarà possibile attribuire i suffragi di complemento provenienti da schede la cui denominazione è lacunosa.

I partiti sono invitati a non presentare denominazioni di lista che si prestino a confusione (p.es. denominazione e sigle comunemente associate ad altri partiti).

## 8. **Proponenti**

(articoli 24 LDP, 8b cpv. 3 ODP)

Le proposte di candidatura devono essere sottoscritte da almeno 100 persone proponenti (verranno verificati e pubblicati unicamente i primi 110 validi). Esse devono avere il domicilio nel Cantone Ticino.

Le persone proponenti devono firmare la proposta indicando di proprio pugno:

- cognome;
- nome;
- data completa di nascita (giorno, mese e anno);
- indirizzo completo (con via e numero civico), incluso il numero d'avviamento postale;
- firma.

Una persona proponente non può firmare più di una proposta di candidatura: in tal caso il nome è stralciato da tutte le proposte. Nessun avente diritto di voto può ritirare la sua firma dopo il deposito della proposta.

Le cittadine e i cittadini svizzeri all'estero non possono sottoscrivere la proposta di candidatura. La legge prescrive che i proponenti devono avere domicilio politico nel circondario elettorale. Le persone candidate possono sottoscrivere la proposta di candidatura (autoproposta).

## 9. **Rappresentante e sostituto dei proponenti**

(articolo 25 LDP)

Le persone proponenti devono designare un loro rappresentante e un suo sostituto. Se vi rinunciano, si riterrà rappresentante il primo firmatario e sostituto il secondo. Il rappresentante e, se questi è impedito, il suo sostituto, hanno il diritto e il dovere di fare validamente in nome dei firmatari le dichiarazioni necessarie a togliere le difficoltà che potessero sorgere.

## 10. **Agevolazioni amministrative: registro dei partiti, dispensa quorum di firme per presentare una proposta**

(articoli 24 cpv. 3 e 76a LDP)

Il partito è esonerato dall'obbligo di fornire un numero minimo di firme unicamente nel caso in cui:

- fosse regolarmente registrato presso la Cancelleria federale alla fine dell'anno precedente l'elezione;
- nella legislatura uscente fosse rappresentato per il Cantone nel Consiglio nazionale (sotto lo stesso nome di partito) oppure nell'elezione per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale del 20 ottobre 2019 abbia ottenuto, sempre con lo stesso partito, almeno il 3% dei suffragi nel Canton Ticino.

Il partito che soddisfa queste due condizioni deve presentare soltanto le firme valide di tutte le persone candidate (firma sulla dichiarazione di accettazione della candidatura) e quelle delle persone preposte alla presidenza (presidente) e alla gestione del partito cantonale (segretario, coordinatore, ecc.). Queste ultime corrispondono alle persone responsabili secondo gli statuti del partito cantonale.

Le agevolazioni amministrative si applicano a tutte le proposte di candidatura del partito presentate nel Cantone. Vi rientrano ad esempio le proposte dei partiti dei giovani, quelle regionali o quelle maschili e femminili. Se un partito che ha diritto alle agevolazioni amministrative presenta più proposte di candidatura, le persone preposte alla presidenza e alla gestione devono firmare più proposte di candidatura nella loro funzione. Apponendo tale firma, esse non rivestono la funzione di rappresentanti e sostituti delle proposte di candidatura, ma adempiono l'articolo 24 capoverso 4 LDP per poter beneficiare delle agevolazioni amministrative. Il diritto alle agevolazioni amministrative non esonera dall'obbligo di designare un rappresentante e un sostituto per ogni proposta di candidatura.

#### 11. **Cauzione e casellario giudiziale**

All'atto del deposito della proposta di candidatura non sono dovuti la cauzione e il casellario giudiziale per l'elezione del Consiglio nazionale, contrariamente a quanto prescrive la legge sull'esercizio dei diritti politici in merito alla presentazione delle proposte per l'elezione del Consiglio degli Stati.

#### 12. **Elezione tacita e divieto di ritiro delle proposte di candidatura**

(articolo 45 LDP)

Se il numero delle persone candidate di tutte le liste non supera quello dei mandati da assegnare, tutte le persone candidate sono proclamate elette dal Consiglio di Stato.

La legge federale (LDP) non permette il ritiro di proposte di candidatura o la riduzione del numero delle persone candidate per consentire l'elezione tacita.

#### 13. **Incompatibilità della carica**

(articoli 144 cpv. 1 Cost. fed., 14 e 15 LParl)

Le incompatibilità della carica di Consigliere nazionale sono disciplinate dagli articoli 144 cpv. 1 Cost. fed., 14 e 15 LParl.

#### 14. **Rappresentanza femminile**

Richiamata la circolare del 19 ottobre 2022 del Consiglio federale, si rendono attenti le elettrici, gli elettori ed i partiti dell'attuale sotto-rappresentanza femminile in seno al Consiglio nazionale.

#### 15. **Congiunzione e sotto-congiunzione delle proposte di candidatura**

(articoli 29, 31 LDP e 8e ODP)

A due o più proposte di candidatura può essere aggiunta una dichiarazione concorde dei firmatari (proponenti) o dei rappresentanti che le liste sono congiunte. Ogni gruppo di liste congiunte è, nella ripartizione dei mandati, trattato da dapprima come lista unica. Fra le congiunzioni di liste, solo le sotto-congiunzioni sono ammesse.

Le liste che desiderano sotto-congiungersi devono essere parte della stessa congiunzione di liste.

Le sotto-congiunzioni tra liste sono ammesse soltanto tra liste con denominazione uguale, differenziate unicamente da aggiunte intese a specificare il sesso, l'appartenenza di un gruppo, la regione o l'età dei candidati. Nell'ambito della trattazione dell'lv. Pa. 21.402 della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale «Precisazione per le sotto-congiunzioni», il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno stabilito che diversi partiti non rappresentano un'ala di un gruppo. Di conseguenza, le sotto-congiunzioni tra proposte di candidatura con denominazione uguale nelle quali diversi partiti dovrebbero costituire l'ala di un gruppo non sono autorizzate. Liste comuni di diversi partiti restano possibili.

L'adeguamento della denominazione della lista successivo alla data della presentazione delle proposte non deve rendere possibili eventuali congiunzioni; l'articolo 29 capoverso 1 LDP ammette soltanto modifiche disposte dal Cantone.

Nella presentazione delle congiunzioni e delle sotto-congiunzioni di liste devono figurare tutte le congiunzioni e le sotto-congiunzioni con la firma dei loro rappresentanti. In caso di più liste con la stessa denominazione principale non è sufficiente che soltanto il rappresentante di una lista firmi per tutte.

Le dichiarazioni di congiunzione e sotto-congiunzione devono essere indicate sulle liste e non possono essere revocate. Le sotto-congiunzioni di sotto-congiunzioni di liste non sono ammesse (articolo 31 capoverso 1, secondo periodo LDP).

Le dichiarazioni di congiunzione e di sotto-congiunzione delle liste devono essere depositate alla Cancelleria dello Stato, Palazzo delle Orsoline, Bellinzona, entro le ore 18.00 di lunedì 21 agosto 2023.

#### **16. Verifica e accertamento delle proposte di candidatura**

(articoli 29, 32 LDP e articoli 49 e 131 LEDP)

Il Consiglio di Stato esamina le proposte e assegna al rappresentante dei firmatari un termine per rettificarle, per modificare denominazioni che si prestano a confusione e per sostituire candidati stralciati d'ufficio.

I proposti alla sostituzione devono confermare per scritto l'accettazione della candidatura. Se manca tale conferma, il nome figura già su un'altra lista o il proposto non è eleggibile, la proposta di sostituzione è stralciata. Se il rappresentante dei firmatari non dispone altrimenti, le proposte di sostituzione sono inserite alla fine alla proposta di candidatura.

La proposta non rettificata in tempo utile è nulla. Se il difetto concerne soltanto un candidato, è stralciato unicamente il nome di costui.

Dopo il secondo lunedì successivo il termine di presentazione delle candidature, le proposte non possono più essere modificate. È fatto salvo l'annullamento ufficiale di candidature plurime scoperte successivamente (articolo 32a LDP).

#### **17. Proposte definitive, liste, sorteggio e pubblicazione**

(articoli 30, 32 LDP e articoli 51 e 52 LEDP)

Le proposte di candidatura devono essere definitivamente stabilite **entro le ore 18.00 di lunedì 21 agosto 2023**. Le proposte definitive prendono il nome di liste e sono pubblicate nel Foglio ufficiale, con la loro denominazione, il numero progressivo e con l'eventuale dichiarazione di congiunzione e sotto-congiunzione, a cura della Cancelleria dello Stato.

L'ordine di successione delle liste nella scheda è determinato dal Consiglio di Stato mediante sorteggio.

## 18. **Giorni e orari di voto**

(articolo 19 LEDP)

L'elezione avrà luogo **domenica 22 ottobre 2023** dalle ore 10.00 a 12.00 e negli altri giorni stabiliti dal Municipio. Gli elettori sono invitati a consultare gli avvisi allegati al materiale di voto, l'albo comunale oppure a rivolgersi alla Cancelleria comunale per conoscere il luogo, i giorni e gli orari di apertura degli uffici elettorali.

## 19. **Voto all'ufficio elettorale**

(articolo 21 LEDP)

L'avente diritto di voto che opta per il voto all'ufficio elettorale, prima di deporre la scheda nell'urna, dichiara e, se necessario, documenta la propria identità e consegna la carta di legittimazione. L'ufficio elettorale provvede affinché vi sia a disposizione sufficiente materiale di voto e affinché l'avente diritto di voto possa compilare la scheda in una cabina.

## 20. **Voto accompagnato**

(articoli 6 LDP, 22 LEDP e 12 REDP)

L'avente diritto di voto che per evidente incapacità fisica non è in grado di esprimere il voto da solo, può essere autorizzato dall'ufficio elettorale a farsi accompagnare in cabina. Il certificato medico è un criterio da considerare per la decisione di ammissione al voto accompagnato.

## 21. **Voto per corrispondenza**

(articoli 8 LDP, 23 LEDP e 41 REDP)

L'avente diritto di voto può votare per corrispondenza dal momento in cui riceve il materiale di voto. Le schede pervenute all'ufficio elettorale dopo la chiusura delle operazioni di voto (ore 12.00 di domenica 22 ottobre 2023), non sono più prese in considerazione ai fini dello spoglio. Il voto per corrispondenza è valido solo se accompagnato dalla carta di legittimazione di voto compilata e firmata. La busta di trasmissione con il materiale votato può essere pure consegnata alla Cancelleria comunale o, laddove il Comune la prevede, deponendola nelle apposite cassette delle lettere.

## 22. **Uffici elettorali, delegati, locali di voto e materiale**

(articoli 16, 28, 29, 30, 31, 38 LEDP e 8, 9, 13-19 REDP)

Le operazioni di voto per l'elezione del Consiglio nazionale si svolgono negli uffici elettorali di ogni singolo Comune. L'istituzione di più uffici elettorali e la loro sede sono pubblicati all'albo delle Cancellerie comunali a cura dei Municipi. Le competenze, la composizione e il funzionamento dell'ufficio elettorale comunale sono stabiliti dagli articoli 28, 29 LEDP. La designazione e l'attività dei delegati dei gruppi sono disciplinate dagli articoli 30, 31 LEDP. Per quando riguarda gli edifici, i locali di voto e le urne si rimanda agli articoli 16, 17 LEDP.

## 23. **Custodia delle schede e dei dati delle operazioni di voto**

(articoli 17 capoverso 5 e 6 LEDP e 27 REDP)

I Municipi sono responsabili della custodia del materiale di voto e del materiale votato e provvedono affinché sia conservato in modo sicuro; gli uffici elettorali si accertano della conservazione sicura del materiale di voto. L'accesso al materiale di voto e votato deve essere limitato alle persone che si occupano delle operazioni elettorali.

## 24. **Fornitura materiale di voto alle Cancellerie comunali**

(articoli 17 LEDP e 9 capoverso 2 REDP)

Il Servizio dei diritti politici fornisce alle Cancellerie comunali le buste di trasmissione per il voto per corrispondenza, le schede ufficiali, le buste di voto per riporre le schede votate,

le istruzioni di voto, l'elenco delle liste e delle candidature e altro materiale di voto occorrente per l'elezione.

#### 25. **Distribuzione del materiale di voto**

(articolo 18 LEDP)

Le Cancellerie comunali inviano al domicilio di ogni avente diritto di voto il materiale di voto in modo che questo lo riceva al domicilio nella settimana **dal 25 al 30 settembre 2023**.

#### 26. **Espressione del voto**

(articoli 26 e 27 LEDP)

L'avente diritto di voto non può votare più di una scheda. Il voto deve essere espresso sulla scheda ufficiale. Tutte le modifiche sulla scheda devono essere eseguite a mano. L'avente diritto di voto che usa una scheda prestampata può stralciare i nomi di candidati; può iscriverci nomi di candidati di altre liste (panachage). Può inoltre cancellare o sostituire i numeri progressivi e le denominazioni di lista. Non è ammesso l'uso di segni o di espressioni che indicano una ripetizione (p. es. virgolette, medesimo, idem, ecc.) per indicare due volte il nome di un candidato. L'avente diritto di voto può scrivere sulla scheda il medesimo candidato una seconda volta (cumulo). L'avente diritto di voto che usa una scheda non prestampata può iscriverci i nomi di candidati eleggibili e indicarvi la denominazione o il numero progressivo di una lista.

#### 27. **Nullità delle schede**

(articoli 38, 49 LDP e 41 LEDP)

In base all'art. 38 LDP sono nulle le schede che:

- a) non contengono alcun nome di candidato del circondario;
- b) non sono ufficiali;
- c) sono riempite o modificate non a mano;
- d) contengono espressioni ingiuriose o contrassegni manifesti;

In base all'art. 41 cpv. 1 LEDP sono pure nulle le schede che:

- a) sono illeggibili;
- b) nel voto per corrispondenza sono contenute in buste di trasmissione non ufficiali o non sono accompagnate dalla carta di legittimazione compilata e firmata.

Il voto è nullo se nella busta per riporre la scheda votata sono contenute più schede.

Sono stralciati dalla scheda:

- a) i suffragi in soprannumero, se il nome di un candidato figura più di due volte su una scheda;
- b) tutti i nomi delle persone la cui candidatura è stata dichiarata nulla, perché plurima, dopo che le proposte di candidatura sono state definitivamente stabilite.

Se la scheda contiene più nomi di quanti sono i seggi da assegnare (otto), sono stralciati gli ultimi nomi prestampati e non cumulati a mano, e in seguito gli ultimi nomi aggiunti a mano.

#### 28. **Validità delle schede (casi particolari)**

Sono pure valide:

- a) le schede manoscritte portanti una denominazione di lista che, senza concordare letteralmente con una delle denominazioni delle liste pubblicate ufficialmente, non lascia alcun dubbio, per il suo tenore, circa la sua identità;
- b) le schede non portanti denominazione di lista, o una denominazione non valevole, ma il numero d'ordine di una lista pubblicata ufficialmente a condizione che dette schede portino il nome di almeno un candidato in lista.



29. **Schede bianche**  
Sono considerate tali quelle che non portano né la denominazione né il numero progressivo di una lista, né il nome di alcun candidato.
30. **Sanzioni penali**  
(articoli 282 e 282bis CP)  
È passibile di una pena detentiva sino a tre anni o di una pena pecuniaria chiunque violi l'articolo 282 (frode elettorale) o di una multa chiunque violi l'articolo 282bis (incetta di voti) del Codice penale svizzero.
31. **Verbale ed elenco votanti**  
(articolo 31 cpv. 3 LEDP)  
L'ufficio elettorale tiene il verbale delle operazioni di voto e di spoglio e allestisce l'elenco dei votanti.
32. **Trasmissione dei risultati, del verbale e del materiale votato**  
Appena ultimato lo spoglio delle schede, il risultato dell'elezione deve essere comunicato elettronicamente alla Cancelleria dello Stato, Bellinzona, sotto comminatoria, in caso di omissione, delle penalità di cui all'art. 137 LEDP.
33. **Pubblicazione dei risultati**  
(articoli 12, 13 e 14 ODP e 36 LEDP)  
Il Consiglio di Stato stabilisce i risultati, li pubblica sul Foglio ufficiale e li trasmette all'Autorità federale.
34. **Rimedi di diritto contro gli atti della procedura preparatoria**  
(articolo 133 LEDP)  
Contro ogni atto del Consiglio di Stato o di un'istanza subordinata nella procedura preparatoria delle elezioni può essere interposto reclamo al Consiglio di Stato. Contro ogni atto del Municipio o del Sindaco o di un'istanza subordinata nella procedura preparatoria delle elezioni può essere interposto ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. Per gli atti di procedura s'intendono quelli compiuti fino alla chiusura delle operazioni di voto. Il termine è di tre giorni a contare da quello in cui fu compiuto l'atto che s'intende impugnare.
35. **Rimedi di diritto contro i risultati**  
(articoli 77 LDP e 135 LEDP)  
I ricorsi contro l'elezione del Consiglio nazionale devono essere inoltrati al Consiglio di Stato entro tre giorni dalla scoperta del motivo di impugnazione, ma al più tardi il terzo giorno dopo la pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale del Cantone e mediante invio raccomandato.
36. **Trasparenza del finanziamento della campagna per l'elezione del Consiglio nazionale**  
Il 23 ottobre 2022 sono entrate in vigore le disposizioni sul finanziamento della politica (art. 76b-76k LDP e OFiPo) che stabiliscono per le persone fisiche e giuridiche l'obbligo di rendere pubblico il finanziamento delle campagne in vista dell'elezione del Consiglio nazionale quando sono impiegati più di 50'000 franchi (art. 76c LDP). Per ulteriori informazioni si rinvia alla documentazione allestita dalla Confederazione (cfr. n. 38).

37. **Istruzioni e direttive**

La Cancelleria dello Stato emanerà ai Comuni le necessarie direttive e informazioni.

38. **Sito internet**

Per ulteriori informazioni e approfondimenti sono a disposizione i siti [www.ch.ch/elezioni2023](http://www.ch.ch/elezioni2023) e [www.ti.ch/dirittipolitici](http://www.ti.ch/dirittipolitici).

39. Il presente decreto è pubblicato nel Foglio ufficiale e vale quale formale avviso alle autorità e alla cittadinanza.

Bellinzona, 14 giugno 2023

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente: **Raffaele De Rosa**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**